

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 giugno al 4 luglio 2024)

INDICE

BERRINO ed altri: su indagini su avvocati del foro di Milano (4-01252) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	Pag. 1049	SCALFAROTTO: sulla situazione del carcere di Biella (4-01153) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	1057
POTENTI: sui criteri nazionali delle allerte meteo, in particolare per quanto riguarda le scuole (4-00820) (risp. MUSUMECI, <i>ministro per la protezione civile e le politiche del mare</i>)	1051	sulle misure per potenziare gli organici della Polizia penitenziaria (4-01242) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	1062
sullo smaltimento dei rifiuti, speciali e non, derivanti dall'alluvione in Toscana (4-00828) (risp. MUSUMECI, <i>ministro per la protezione civile e le politiche del mare</i>)	1054	VERDUCCI ed altri: sugli adeguamenti all'inflazione degli stipendi del personale docente universitario (4-01179) (risp. BERNINI, <i>ministro dell'università e della ricerca</i>)	1065

BERRINO, SISLER, LISEI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la Procura della Repubblica di Milano, nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto di un presunto *boss* della mafia turca insieme ad altri 17 soggetti, ha proposto al giudice per le indagini preliminari l'applicazione di misure cautelari interdittive nei confronti dei legali Matteo Murgo e Antonio Buondonno per l'accusa di ricettazione, in quanto, stando alla tesi della pubblica accusa: "al fine di procurarsi un profitto, ricevevano in varie tranches denaro di provenienza illecita essendone consapevoli con l'aggravante di avere commesso i fatti nell'esercizio della professione legale";

il giudice per le indagini preliminari, escludendo il dolo della ricettazione, ha rigettato la richiesta della Procura di applicazione di misure cautelari interdittive a carico dei due legali in quanto: "l'eventuale consapevolezza della qualità criminale del proprio debitore - già insufficiente secondo l'opinione della Suprema Corte in relazione ad un normale rapporto obbligatorio - deve essere considerata irrilevante. Se così non fosse, infatti, il difensore non potrebbe mai esigere il pagamento degli onorari dal proprio assistito"; sottolineando che: "ci si deve domandare (...) che ne sarebbe del diritto di difesa se i rapporti economici tra indagato e difensore fossero scandagliati sotto la lente - particolarmente penetrante - della ricettazione e/o dell'incauto acquisto";

considerato che:

il consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano ha diramato una delibera nella quale si evidenzia che "l'esistenza del procedimento penale a carico degli avvocati indagati e delle relative accuse è stata resa nota anche dalla stampa, che - in alcuni casi e in palese violazione del dovere di corretta informazione - li ha addirittura falsamente indicati come arrestati" e, esprimendo forte preoccupazione per l'iniziativa della Procura, auspica che sia sempre garantito il diritto costituzionale di difesa;

l'unione dei fori del distretto della Corte di appello di Genova ha condiviso le preoccupazioni contenute nel deliberato del consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano, ritenendo l'iniziativa della Procura

“gravemente lesiva del diritto alla difesa e delle garanzie di libertà del difensore”;

considerato inoltre che con l’atto 4-01001, pubblicato in data 6 febbraio 2024, il Ministro in indirizzo veniva informato di un’altra indagine a carico di un legale d’iniziativa della Procura di Milano,

si chiede di sapere, considerata l’anomalia dei fatti esposti, se il Ministro in indirizzo ne sia a conoscenza e se abbia disposto delle verifiche di propria competenza in merito.

(4-01252)

(29 maggio 2024)

RISPOSTA. - È possibile riferire che dalla relazione trasmessa dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano non sono emersi elementi dai quali poter evincere violazioni della normativa vigente imputabili al magistrato inquirente titolare dell'indagine. Invero, in disparte la considerazione circa il carattere doveroso dell'iscrizione nel registro degli indagati del nome di una persona a carico della quale risultino indizi di reità, ogni valutazione in ordine alla rilevanza processuale degli elementi di prova raccolti ed alle conseguenti iniziative, procedurali e cautelari, da assumere afferiscono al merito dell'attività giurisdizionale, come noto non sindacabile sotto il profilo disciplinare in virtù della clausola di salvaguardia sancita dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006. Nondimeno, la vicenda giudiziaria richiamata offre l'occasione per rimarcare il fermo impegno di questo Governo sul terreno dell'implementazione dei diritti e delle garanzie della difesa; ciò, nella prospettiva di dare finalmente piena attuazione al principio della presunzione di non colpevolezza ed evitare così le negative ripercussioni, processuali e personali, del processo penale mediatico, divenuto ormai un vero e proprio "circuito giudiziario" parallelo a quello della giustizia penale ordinaria. Dunque, pur non ravvisandosi nel caso specifico margini per iniziative o censure di carattere disciplinare, pare utile rimarcare che l'effettività della garanzia della presunzione di non colpevolezza rappresenta per il Governo una battaglia di civiltà giuridica, una rivoluzione culturale di stampo garantista, dalla quale non si vuole e non si può recedere.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(1° luglio 2024)

POTENTI. - *Ai Ministri per la protezione civile e le politiche del mare e dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

il centro funzionale della Regione Toscana ha diramato, per la giornata del 30 ottobre 2023, 24 ore di allerta meteo per fenomeni critici su gran parte del territorio toscano, così come risultante in base ai bollettini del consorzio Lamma ed alle informazioni del servizio idrogeologico;

molti sindaci, tra cui quello di Livorno, di San Vincenzo, ed il Commissario prefettizio del Comune di Cecina hanno deciso, con propria ordinanza, la chiusura di alcune aree pubbliche come parchi e cimiteri ed anche delle scuole di ogni ordine e grado, mentre altri enti confinanti non hanno invece ritenuto di adottare le medesime ordinanze;

effettivamente, questo è il terzo episodio di allerta “arancione” diramato in 10 giorni in Toscana, in occasione del quale, fortunatamente, non si sono verificati fenomeni meteo critici sul territorio interessato. Alcuni dirigenti dell’ufficio scolastico provinciale, e tra questi il dottor Andrea Simonetti per Livorno e Pisa, hanno previsto che i dirigenti di istituto possano ricorrere al recupero di giorni di chiusura, anche utilizzando i giorni feriali dei ponti festivi, già in calendario;

tra le altre, il recupero dei giorni potrebbe interessare istituti comprensivi che hanno competenza sui plessi di diversi territori comunali, nei quali comuni non sono state omogeneamente adottate chiusure delle scuole da parte dei sindaci;

infatti, in più occasioni, la decisione di recupero dei giorni perduti per allerta meteo ha interessato tutti i plessi di un istituto comprensivo, inclusi quelli per cui non vi sarebbe stata necessità, poiché ricadenti nei comuni in cui non si sono susseguiti provvedimenti di chiusura delle scuole,

si chiede di sapere:

quali interventi di competenza il Ministro per la protezione civile voglia assumere riguardo alla individuazione di criteri nazionali sulle allerte meteo;

quali provvedimenti il Ministro dell’istruzione intenda adottare per individuare criteri per il recupero dei giorni di chiusura di specifici plessi di un medesimo istituto comprensivo.

(4-00820)

(2 novembre 2023)

RISPOSTA. - Con riferimento al primo quesito concernente l'individuazione di criteri nazionali relative alle allerte meteo, occorre richiamare la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2004, recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile". Essa ha lo scopo di: a) individuare le autorità cui compete la decisione e la responsabilità di allertare il sistema della protezione civile ai diversi livelli, statale e regionale, e nelle diverse fasi dell'eventuale manifestarsi di calamità, catastrofi e altri eventi che possano determinare o che determinino situazioni di rischio; b) definire i soggetti istituzionali e gli organi territoriali coinvolti nelle attività di previsione e prevenzione del rischio e di gestione dell'emergenza, nonché i loro legami funzionali ed organizzativi; c) stabilire gli strumenti e le modalità con cui le informazioni legate al manifestarsi di eventi meteo-idrologici particolarmente intensi devono essere raccolte, analizzate e rese disponibili alle autorità, ai soggetti istituzionali e agli organi territoriali individuati e coinvolti nel sistema e nelle attività di protezione civile; d) sancire i rapporti funzionali e le relazioni di leale collaborazione tra il sistema della protezione civile, nazionale e regionale, e le altre autorità, i soggetti istituzionali e gli organi territoriali alla valutazione e alla mitigazione del rischio in materia; e) organizzare il sistema di allerta nazionale.

Ai sensi della medesima direttiva, concorrono al governo del sistema di allerta nazionale la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento della protezione civile, e le presidenze delle Giunte regionali, mediante soggetti e strutture a tal fine individuati o delegati. I centri funzionali, del Dipartimento della protezione civile e delle Regioni, assicurano la gestione del sistema di allerta nazionale. Le Province autonome aderiscono alla gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale distribuito per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile.

Attualmente, il sistema di allerta nazionale prevede: a) una fase previsionale costituita dalla valutazione, sostenuta da un'adeguata modellistica numerica, della situazione meteorologica, nivologica, idrologica, idraulica e geomorfologica attesa, nonché degli effetti che tale situazione può determinare sull'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente; b) una fase di monitoraggio e sorveglianza, articolata nell'osservazione qualitativa e quantitativa, diretta e strumentale, dell'evento meteo-idrologico ed idrogeologico in atto nonché nella previsione a breve dei relativi effetti attraverso il *now casting* meteorologico o modelli afflussi-deflussi iniziati da misure raccolte in tempo reale. I programmi regionali di previsione e prevenzione, oltre a recepire le funzioni, i compiti e l'organizzazione delle fasi di previsione, monitoraggio e sorveglianza, promuovono altresì l'organizzazione funzionale ed operativa del servizio di pronto intervento idraulico nell'ambito dei presidi territoriali, così come stabilito dalla direttiva del 27 febbraio 2004.

Successivamente, con nota del capo del Dipartimento della protezione civile del 10 febbraio 2016, sono state definite le indicazioni operative, recanti "Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del sistema di protezione civile". Il documento contiene le indicazioni minime che ciascuna Regione e Provincia autonoma deve seguire per il rispettivo sistema di allertamento regionale e provinciale, al fine di omogeneizzare su tutto il territorio nazionale la corrispondenza tra livelli di criticità e livelli di allerta adottati dalle Regioni e dalle Province autonome, identificando, in linea con gli *standard* internazionali, dei codici con colore di riferimento corrispondenti ai diversi scenari di evento e di danno attesi, anch'essi definiti uniformemente a livello nazionale. Più precisamente, per ciascuna zona di allerta, le Regioni e le Province autonome stabiliscono un sistema di soglie di riferimento corrispondente a scenari di evento predefiniti articolati su tre livelli: 1) ordinaria, 2) moderata e 3) elevata criticità. In conformità alla nota, occorre che vi sia corrispondenza tra i livelli di criticità e i livelli di allerta funzionali all'attivazione delle fasi operative previste nei piani di emergenza.

Alla stregua di quanto sopra, dunque, la dichiarazione dei livelli di allerta segue procedure autonomamente definite, che sono differenti da Regione a Regione.

Inoltre, si rileva che, in data 10 ottobre 2023, con atto a firma del Ministro, è stato trasmesso ai Ministri interessati, nonché ai presidenti di Regione e delle Province autonome, le "Raccomandazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni di frana e alluvione durante le stagioni autunnale e invernale 2023-2024", con le quali sono state richiamate le principali attività di prevenzione non strutturale contemplate nel codice di protezione civile. In particolare, con tali raccomandazioni si è messa in luce la rilevanza del sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrologico e idraulico, nell'ambito della piena operatività dei centri funzionali decentrati delle Regioni e delle Province autonome, al fine di garantire il necessario e costante flusso informativo delle sale operative regionali e delle strutture territoriali. Con specifico riferimento alla pianificazione di protezione civile, si è auspicato, altresì, che le Regioni e Province autonome svolgano un'azione di impulso, indirizzo e supporto agli enti locali, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali di governo.

Con riferimento al restante quesito, dai dati acquisiti in relazione alle scuole del Comune di Livorno, si rileva che le giornate di chiusura a causa dell'allerta meteo sono state complessivamente 6 (in qualche plesso 5). Nella maggior parte dei casi (11 su un totale di 15) le scuole hanno valutato di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezione non effettuati. Nel caso di specie, considerati anche l'eccezionalità ed il numero degli episodi di allerta arancione che hanno interessato gli istituti scolastici del Comune di Livorno, le

decisioni adottate si basano, essenzialmente, sull'esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricula scolastici.

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

MUSUMECI

(1° luglio 2024)

POTENTI. - *Ai Ministri per la protezione civile e le politiche del mare e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

a seguito dall'alluvione di inizio novembre 2023 che ha sconvolto imprese e famiglie in Toscana, in particolare nella zona di Prato, si stimano alla data di oggi oltre 100.000 tonnellate di rifiuti da smaltire solo in relazione alla quantità di rifiuti che le famiglie hanno ammassato sui marciapiedi, prevalentemente mobili, suppellettili, vestiti, cibo, elettrodomestici e apparecchi elettrici e elettronici;

con ordinanza del presidente della Giunta regionale toscana n. 4 del 3 novembre 2023 recante "disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani raccolti nei territori colpiti dai fenomeni alluvionali di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza DPGR n. 182 del 2/11/2023", si consente di derogare alle regole di raccolta differenziata per "i rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, provenienti da infrastrutture ed edifici pubblici e privati" nonché "dallo spazzamento delle strade, dalla pulizia degli argini, delle griglie, delle fosse settiche, ovvero portati dai corsi d'acqua in piena ovvero giacenti sulle spiagge, sono classificati come rifiuti urbani";

con la medesima ordinanza il presidente Giani chiarisce che "i rifiuti provenienti dalle attività produttive ordinariamente classificati come speciali restano tali ancorché derivanti dagli eventi alluvionali", pertanto le aziende coinvolte dovranno necessariamente smaltire i propri rifiuti speciali secondo i consueti operatori specializzati;

tuttavia la quantità di rifiuti speciali provenienti dalle aziende alluvionate non è ancora stata stimata e proprio in relazione a ciò si temono gravi conseguenze;

come riferisce un articolo de "Il Sole-24ore" dell'8 novembre 2023, smaltire tali quantità di rifiuti non sarà facile, in una regione che già trasporta fuori dai confini una parte dei rifiuti urbani e gran parte dei rifiuti speciali;

considerato che dal punto di vista degli impianti di smaltimento la Toscana è sottodimensionata, tanto che lo stesso presidente della Regione Giani ha già ipotizzato l'invio di materiale fuori regione,

si chiede di sapere quali provvedimenti emergenziali il Governo intenda assumere a supporto delle carenze impiantistiche della Toscana, per fare fronte alla prevedibile difficoltà che riguarderà lo smaltimento dei rifiuti alluvionali speciali della regione.

(4-00828)

(8 novembre 2023)

RISPOSTA. - In via preliminare, si evidenzia che il Governo, nella seduta del 3 novembre 2023, ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale per la durata di 12 mesi, stanziando 5 milioni di euro per l'attuazione dei primi interventi nelle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, a valere sul fondo per le emergenze nazionali. In data 5 novembre 2023, con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 1037 è stata disposta la nomina del presidente della Regione Toscana quale commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi.

Soffermandosi sul quesito posto dall'interrogante, si rileva che, in base alla suddetta ordinanza del 5 novembre 2023, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori possono provvedere, fornendo adeguata motivazione, in deroga a una serie di disposizioni normative elencate, tra le quali rientrano alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: tali deroghe sono state successivamente integrate, su richiesta della Regione Toscana, con l'articolo 4 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 1041 del 17 novembre 2023, con particolare riferimento alla deroga alle previsioni di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, limitatamente ai flussi di rifiuti generatisi a seguito degli eventi alluvionali. Secondo quanto previsto dall'ordinanza n. 1037, inoltre, il commissario delegato o i soggetti attuatori possono individuare, ove necessario, appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi alluvionali.

Con ordinanza del 10 novembre 2023, il commissario delegato ha disciplinato la gestione dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, dettando disposizioni sia in merito all'incremento della capacità giornaliera e annua di stoccaggio dei rifiuti, sia in ordine all'individuazione di ulteriori aree di stoccaggio nell'ambito degli impianti autorizzati. Al riguardo, l'articolo 182, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152 prevede una deroga specifica al divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi siano stati prodotti, fatti salvi eventuali accordi tra regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-

economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. Tale divieto, in particolare, non si applica ai rifiuti urbani che il presidente della Regione, nella specie in qualità di commissario delegato, ritenga necessario avviare a smaltimento fuori dal territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale per calamità naturali. Sempre in tema di rifiuti, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il presidente della Giunta regionale, il presidente della Provincia o il sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a specifiche forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Al riguardo, si segnala, altresì, che la Regione Toscana ha adottato, in data 27 settembre 2023, il "piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati — piano regionale dell'economia circolare", il quale rappresenta lo strumento di programmazione attraverso cui la Regione definisce in modo integrato le politiche in materia sia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, che di gestione dei siti inquinati da bonificare.

Infine, si segnala che, con decreto ministeriale n. 257 del 24 giugno 2022 è stato adottato il piano nazionale di gestione rifiuti (PNGR), che costituisce uno strumento strategico di indirizzo per la pianificazione regionale della gestione rifiuti. In particolare, esso fissa i macro obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche a cui le Regioni e le Province autonome devono attenersi nell'ambito dell'elaborazione dei propri piani di gestione dei rifiuti. Più precisamente, uno dei macro obiettivi individuati dal piano nazionale è volto alla riduzione del divario di dotazione impiantistica esistente tra le diverse regioni, perseguendo il progressivo riequilibrio socio-economico e la razionalizzazione del sistema impiantistico e infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità, efficienza, efficacia ed economicità in conformità ai principi di autosufficienza e prossimità.

Atteso quanto previsto dai macro obiettivi e alla luce della ricognizione degli impianti di gestione rifiuti presenti sul territorio nazionale, che conferma una situazione di *gap* organizzativo, infrastrutturale e impiantistico, il piano nazionale individua anche le azioni regionali da intraprendere rispetto alle situazioni delineate per flussi di rifiuti strategici, tipologie di impianti e area geografica. In relazione agli indirizzi contenuti nel piano, si segnala, altresì, che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è impegnato nel monitoraggio dell'attuazione degli indirizzi nei piani regionali di gestione dei rifiuti e del successivo monitoraggio ambientale per valutarne gli effetti sull'ambiente.

Per quanto concerne l'emergenza determinatasi a seguito degli eventi alluvionali, le strutture del Ministero dell'ambiente e dell'ISPRA si

rendono disponibili, per quanto di competenza, a fornire supporto tecnico alla Regione Toscana al fine di affrontare e risolvere le problematiche connesse alla gestione dei rifiuti urbani e speciali.

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

MUSUMECI

(1° luglio 2024)

SCALFAROTTO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

organi di stampa riferiscono come il segretario generale dell'Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria (OSAPP), Leo Beneduci, abbia contestato al Sottosegretario per la giustizia Delmastro Delle Vedove il fatto che nel carcere di Biella non vengano più assegnati detenuti;

secondo l'OSAPP il carcere di Biella sarebbe addirittura al di sotto della normale capienza: 322 detenuti a fronte di una capienza ordinaria di 370 e una tollerabile di 570, il tutto mentre nel carcere di Torino il fenomeno del sovraffollamento ha raggiunto dimensioni al limite della gestibilità (circa 1.500 detenuti a fronte di una capienza tollerata di 1.091 detenuti);

la situazione legata al personale della Polizia penitenziaria, sia in servizio nel distretto che nelle altre carceri italiane, è critica per la gravissima carenza di organico: mancano circa 12.000-15.000 unità a livello nazionale e sono seriamente a rischio i diritti soggettivi del personale quali ferie e riposi settimanali, nonché in forte aumento le assenze per malattia dovute al forte *stress* psicofisico con relativo danno per la salute, poiché il personale svolge turni che vanno dalle 10 alle 16 e anche alle 24 ore consecutive;

a Cuneo, come a Torino, gli agenti non riescono a consumare il pasto presso la mensa di servizio per assenza di personale, spesso rimanendo costretti al digiuno;

in questo contesto il carcere di Biella si distinguerebbe addirittura per il frequente invio da parte del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria di personale di Polizia penitenziaria in missione per 110 euro di compenso giornaliero forfettari (ancora oggi, dopo svariati mesi, a Biella vi sono 5 ispettori e un comandante in missione forfettaria): tema questo su cui l'OSAPP ha già chiamato in causa la Corte dei conti;

ad opinione dell'interrogante, la grave situazione di carenza di personale di Polizia penitenziaria negli istituti carcerari stride fortemente con la situazione del carcere di Biella, che ha sembra aver sempre goduto

delle attenzioni del sottosegretario Delmastro Delle Vedove, ad esempio quando: a) ha sollecitato l'espulsione forzata dei detenuti stranieri ivi collocati; b) ha dato corso a diversi eventi e incontri con i sindacati di Polizia penitenziaria, anche di carattere ludico e all'interno del carcere con personale della Polizia penitenziaria che indossava maglie bianche recanti la scritta "Anche io sono Delmastro",

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per contrastare il fenomeno del sovraffollamento carcerario in alcuni istituti e per garantire migliori condizioni di lavoro alla Polizia penitenziaria attraverso un'equa redistribuzione dei detenuti tra gli istituti carcerari e, in particolare, con il carcere di Biella, che evidenzia una situazione del tutto antitetica rispetto agli altri istituti (sia in termini di sovraffollamento che di rapporto tra detenuti e personale di Polizia penitenziaria);

chi, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, abbia dato ordine di bloccare le assegnazioni di detenuti al carcere di Biella, tanto che resta al di sotto della capienza normale, e chi abbia autorizzato le richiamate missioni, i cui costi ammonterebbero a oltre un milione di euro;

se non ritenga necessario verificare quali siano le ragioni delle mancate assegnazioni di detenuti del carcere di Biella e contestualmente accertare le motivazioni del descritto ricorso alle missioni.

(4-01153)

(12 aprile 2024)

RISPOSTA. - Dalle notizie rese dalle articolazioni centrali, opportunamente interessate dal DAP, in relazione alla segnalata presenza di 6 unità del Corpo di Polizia penitenziaria (un dirigente e 5 unità del ruolo ispettori), tuttora in servizio di missione presso la casa circondariale di Biella con regime di forfettaria, occorre premettere che, nel mese di marzo 2023, a seguito di due vicende giudiziarie, 23 unità di Polizia penitenziaria ivi in servizio sono state destinatarie di provvedimenti di sospensione. Pertanto, al fine di risolvere le criticità operative venutesi a creare in conseguenza dei provvedimenti e tenuto conto della persistente carenza di unità del ruolo degli ispettori, con provvedimento 23 marzo 2023, è stata diramata una ricognizione di disponibilità su tutto il territorio nazionale, finalizzata all'individuazione di 3 unità, in seguito divenute 5, appartenenti al ruolo ispettori, sia maschile che femminile, disposte a essere impiegate presso il citato istituto penitenziario. Sempre per far fronte alle carenze di personale presso la sede, già con provvedimento 15 aprile 2023, sono state inviate in missione, con trattamento forfettario, 15 unità del ruolo agenti e assistenti, rimaste ivi in servizio sino al 31 luglio 2023, allorquando, in concomitanza con l'assegna-

zione di 10 unità maschili e di un'unità femminile del ruolo provenienti dal 181° corso, è stato possibile restituirle alle sedi di provenienza, senza necessità di prorogare la missione. Quanto alla carenza nel ruolo ispettori, la stessa non ha ancora trovato soluzione, poiché, nonostante agli allievi vice ispettori maschili del corso VII e VII-bis siano stati messi a disposizione 12 posti, nessuno di questi, all'esito del corso, ha scelto come sede di assegnazione la casa circondariale di Biella.

Le criticità derivanti dalla simultanea sospensione di un elevato numero di personale, dunque, hanno reso necessario l'invio in servizio di missione di un funzionario di comprovata esperienza il quale, in qualità di comandante di reparto, ha contribuito a riorganizzare in maniera efficiente l'area sicurezza dell'istituto.

Invero, si rappresenta che rispetto all'organico attualmente previsto dall'ultimo provvedimento del capo del Dipartimento 23 febbraio 2024 per la casa circondariale di Biella, che è pari a 229 unità, la forza presente è pari, allo stato, a 168 unità, inferiore, dunque, rispetto a quella prevista, di complessive 61 unità. Le carenze maggiori si rilevano nei seguenti ruoli: ruolo dei funzionari (2 unità in meno); ruolo degli ispettori (21 unità in meno); ruolo dei sovrintendenti (20 unità in meno) e ruolo agenti assistenti (7 unità in meno). Questi dati evidenziano una carenza di personale impiegato comune a quella risentita da tutti gli istituti del Paese.

Orbene, come ribadito in altre occasioni, in tema di organici, va evidenziato che il Ministero, a mezzo del preposto DAP, pone forte attenzione alle esigenze di garantire un efficace *turn over* del personale, risultando indubbie le criticità evidenziate e derivanti da organici ridotti o comunque fortemente limitati. Come è noto, la riduzione complessiva degli organici operata dalla “legge Madia” e rivista altresì da successivi interventi normativi ha rimodulato al ribasso la dotazione complessiva del Corpo, su cui andrà, evidentemente, reimpostata una politica di incremento.

Che l'impegno di questa amministrazione sia per un'inversione di tendenza, lo dimostrano le seguenti procedure attivate: a) quanto al ruolo dei funzionari, il 18 dicembre 2023, è stato avviato il VII corso di formazione per il conseguimento della qualifica di allievo commissario della carriera dei funzionari del Corpo, relativo al concorso pubblico per 120 posti, elevato a 132, al cui esito si provvederà alla distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, in ragione delle vacanze organiche previste. Inoltre, con provvedimento del direttore generale 6 settembre 2023, è stato indetto un concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la nomina di 60 vice commissari della carriera dei funzionari; b) per quanto riguarda il ruolo degli ispettori, il 6 maggio 2024 è stato avviato il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice ispettore per 411 posti (378 uomini e 33 donne), all'esito del quale l'amministrazione terrà nella massima considerazione la situazione di relativa carenza di personale che connota il penitenziario di cui si tratta, attraverso l'assegnazione di un adeguato numero di unità del ruolo; c) quan-

to al ruolo agenti assistenti, si evidenzia che l'organico dell'istituto, nel mese di luglio 2023, è stato incrementato di 10 unità maschili e un'unità femminile e, nel mese di giugno 2024, al termine del 183° corso di formazione allievi agenti, questa amministrazione, sulla base del piano di mobilità elaborato dal competente ufficio della Direzione generale del personale, ha previsto di assegnare all'istituto 15 unità maschili e 3 unità femminili. Inoltre, entro la fine del mese di giugno si concluderà anche il concorso per 1.713 allievi agenti di Polizia penitenziaria, i cui vincitori saranno avviati al 184° corso di formazione, nei tempi e con le modalità che saranno definiti dalla competente Direzione generale della formazione. Da ultimo, con provvedimento del direttore generale 6 marzo 2024, pubblicato sul portale unico del reclutamento inpa.gov.it, l'11 marzo 2024, è stato indetto il concorso agenti per complessivi ulteriori 2.568 posti.

Con riferimento poi alle presenze detentive e all'asserito blocco delle assegnazioni, è doveroso premettere che, con circolare del 18 luglio 2022, recante "Circuito media sicurezza - Direttive per il rilancio del regime penitenziario e del trattamento penitenziario", finalizzata a riorganizzare il circuito della media sicurezza, per garantire un'esecuzione della pena che sia costituzionalmente orientata e che, sul piano operativo, presenti caratteri omogenei in tutto il territorio nazionale, è stata disposta la definizione, presso ogni istituto, di un'articolazione strutturata in sezioni e reparti diversamente organizzati, tale da garantire una gradualità del regime e degli interventi di trattamento, così da sostenere atteggiamenti partecipativi e proattivi delle persone detenute.

Per l'effetto, a seguito della rivisitazione del circuito della media sicurezza disposta dalla circolare, l'istituto di Biella risulta articolato come di seguito: a) il primo piano del nuovo padiglione, denominato "Oropa", è destinato a sezione circondariale a trattamento intensificato, per un totale di 48 posti regolamentari disponibili, mentre il secondo, terzo e quarto piano sono destinati a sezione reclusione a trattamento intensificato, per un totale di 144 posti. Tali sezioni sono organizzate, allo stato, con il sistema di vigilanza dinamica e delle ronde itineranti, nella prospettiva di una modifica dell'attuale organizzazione del lavoro; b) presso il padiglione isolamento, invece, vi sono due sezioni, di cui una destinata a sezione circondariale *ex art. 32* del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, che consta di 9 posti regolamentari, e l'altra destinata a sezione isolamento *ex art. 33* dello stesso decreto, che consta di 8 posti; c) presso il padiglione denominato "Mucrone", le sezioni prima A e terza A sono sezioni circondariali ordinarie, per un totale di 46 posti; la sezione terza B è sezione reclusione, per un totale di 25 posti regolamentari, ove è prevista un'apertura delle camere di pernottamento per almeno 8 ore al giorno; le sezioni seconda A e seconda B sono destinate ai detenuti protetti ristretti per reati "a riprovazione sociale", mentre la sezione prima B è destinata ai detenuti protetti promiscui. In queste sezioni il servizio di vigilanza e osservazione è articolato secondo il modello della vigilanza dinamica, con un'apertura delle camere per almeno 10 ore al giorno. Vi è poi una sezione a custodia attenuata per detenuti tossi-

codipendenti inseriti nel progetto "Ricominciare", dove, alla data del 30 aprile 2024 (data dell'ultima rilevazione comunicata), sono allocati 9 detenuti, nonché una sezione semiliberi (art. 21 dell'ordinamento penitenziario).

Orbene, l'illustrazione dettagliata di questi dati si è resa necessaria per documentare come la criticità evidenziata dall'interrogante sia in realtà inesistente. Invero, alla data del 23 maggio 2024, presso la casa circondariale di Biella sono presenti 326 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 394 posti (di cui 3, allo stato, non disponibili a vario titolo), rilevandosi un indice percentuale di affollamento pari all'83,38 per cento, per lo più in linea con altri istituti piemontesi, contrariamente a quanto prospettato dall'interrogante. A titolo esemplificativo e non esaustivo, alla stessa data, non presentano una situazione di affollamento la casa circondariale di Aosta (con indice pari all'86,71 per cento), la casa di reclusione di Alba (con indice pari all'87,76 per cento), la casa di reclusione di Saluzzo (con indice pari al 79,48 per cento), la casa reclusione di Possano (con indice pari al 69,85 per cento), la casa reclusione di Alessandria (con indice pari al 93,36 per cento).

In realtà, dall'esame della documentazione in possesso della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, emerge che la sospensione delle assegnazioni di detenuti verso la casa circondariale di Biella era stata disposta dal provveditorato regionale di Torino, in data 23 novembre 2023, per far fronte alle criticità operative venutesi a creare in conseguenza dei provvedimenti emessi per le due vicende giudiziarie richiamate; peraltro, la sospensione delle assegnazioni di detenuti verso l'istituto era stata disposta in via temporanea. Successivamente, l'11 gennaio 2024, il provveditorato regionale di Torino aveva comunicato alla direzione di Biella che, in assenza di motivi ostativi, sarebbero riprese le assegnazioni di detenuti, a qualsiasi titolo, presso l'istituto; la direzione biellese, tuttavia, con note del 9 e 24 gennaio 2024, aveva rappresentato la perdurante necessità di soprassedere rispetto alla ripresa delle assegnazioni, evidenziando una serie di criticità a sostegno della richiesta, tra cui le gravi carenze di personale sia del comparto sicurezza che del comparto funzioni centrali, il sistematico ricorso al prolungamento dei turni di servizio, le carenze di personale del nucleo locale traduzioni e piantonamenti, con frequente ricorso all'impiego di personale del reparto e conseguente scopertura dei posti di servizio essenziali per la sicurezza. Allo stato, come comunicato con provvedimento del 23 aprile 2024, perdura il blocco delle assegnazioni presso la casa circondariale di Biella, alla quale, in ogni caso, proprio di recente, sono stati trasferiti tre detenuti di media sicurezza da altri istituti lombardi, per effetto del provvedimento adottato in data 24 aprile 2024 dal provveditorato regionale che, alla luce del rilevato stato di saturazione di posti presso altre sedi del distretto (fra cui, *in primis*, la casa circondariale di Torino e la casa circondariale di Genova Marassi), ha disposto lo sfollamento di 35 detenuti di media sicurezza da istituti lombardi verso altre sedi extra distretto anche del Piemonte.

In conclusione, dall'analisi dei dati appena illustrati, la situazione della casa circondariale di Biella, quanto alla carenza di personale impiegato del Corpo di Polizia penitenziaria e alla presenza della popolazione detenuta, è evidentemente comune a quella risentita dagli altri istituti piemontesi e, in generale, del Paese, fatte salve le contingenti criticità che si sono venute a determinare in conseguenza dei provvedimenti emessi per le due vicende giudiziarie richiamate che hanno necessitato, per farvi fronte, l'emissione di provvedimenti urgenti e improcrastinabili, di carattere comunque temporaneo.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(26 giugno 2024)

SCALFAROTTO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con il decreto del Ministero della giustizia 14 maggio 2024 si è istituito il reparto specializzato del Corpo di Polizia penitenziaria “gruppo di intervento operativo” (GIO), con il compito di operare in presenza di emergenze che possono pregiudicare l’ordine e la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari dovute a rivolte o agitazioni da parte dei detenuti;

l’articolo 5 definisce, al comma 1, i criteri di accesso e le modalità di selezione del personale del gruppo di intervento operativo, stabilendo che la Direzione generale del personale è tenuta ad adottare procedure di selezione biennali destinate al personale già appartenente all’organico della Polizia penitenziaria, indirizzando la selezione a chi riveste i ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti assistenti;

la decisione di comporre il personale del gruppo di intervento operativo tramite lo spostamento di agenti già operativi in altri servizi ordinari comporterà inevitabilmente un depotenziamento dei ranghi operativi di altri reparti o gruppi della Polizia penitenziaria, già fortemente in difficoltà dal punto di vista numerico, dove, secondo i sindacati, si stima attualmente una mancanza di personale pari a 18.000 agenti, che non consente uno svolgimento adeguato delle più ordinarie attività quotidiane all’interno delle carceri;

la modalità di selezione del personale del gruppo di intervento operativo appare del tutto controproducente e dannosa rispetto al conclamato problema della mancanza di personale negli istituti penitenziari: di fatto, invece di portare a regime il numero degli agenti tramite nuove assunzioni, come più volte richiesto dai sindacati, si è deciso di istituire una nuova unità operativa, sottraendo personale ad unità già attive, quando la soluzione più

logica era predisporre nuove risorse per l'assunzione di nuovi agenti, al fine di colmare l'attuale sottodimensionamento del personale;

è doveroso sottolineare, inoltre, che l'istituzione del gruppo di intervento operativo è finalizzata a sedare le rivolte nelle carceri, confermando in modo lapidario l'approccio fortemente repressivo del Governo nella gestione di detenuti, come testimoniato anche dal disegno di legge, attualmente in esame alla Camera, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario", dove nelle intenzioni del Ministro si vuole introdurre nel codice penale il reato di rivolta nelle carceri, tramite il nuovo articolo 415-*bis*;

i problemi della gestione delle carceri sono profondamente strutturati e radicati tra loro: oltre all'inadeguato numero del personale della Polizia penitenziaria, che non consente il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza e di vivibilità, le strutture carcerarie sono sempre più fatiscenti presentando un livello di sovraffollamento inaccettabile tra i detenuti, che non permette il rispetto degli spazi personali, come sancito anche da più condanne della Corte EDU nei confronti dell'Italia;

la gestione del sistema carcerario basata esclusivamente sull'attuazione di misure di repressione, invece che su riforme strutturali e profonde che possano radicalmente cambiare la vita quotidiana dei detenuti e degli agenti, partendo *in primis* da provvedimenti che consentono l'assunzione del personale penitenziario, appare del tutto inefficace e crudele, nonché profondamente in antitesi con il principio costituzionale della rieducazione del condannato attraverso un percorso che pone la dignità dell'essere umano al primo posto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adottare provvedimenti per potenziare gli organici della Polizia penitenziaria, attualmente sottodimensionati, al fine di permettere una gestione delle attività quotidiane all'interno delle carceri adeguata e conforme ai principi costituzionali, sia per gli agenti, che per i detenuti;

quali iniziative intenda adottare al fine promuovere un approccio legislativo che metta in primo piano il recupero del detenuto e la sua rieducazione secondo il dettato costituzionale dell'articolo 27, da preferire a misure di carattere esclusivamente repressivo e che sembrano collocare del tutto in secondo piano il rispetto della dignità dei detenuti.

(4-01242)

(29 maggio 2024)

RISPOSTA. - Dalle notizie rese dal DAP opportunamente interessato, innanzitutto si rappresenta che la vacanza organica nel Corpo di Polizia penitenziaria è di 6.271 unità del ruolo agenti assistenti e non di 18.000, come erroneamente riferito dall'interrogante. Ciò posto, proprio al fine di non depauperare gli organici di Polizia penitenziaria, per le procedure di selezione del personale del GIO (gruppo di intervento operativo), che, a regime, saranno a carattere biennale, è stata introdotta una disposizione transitoria che prevede l'assegnazione, per massimo un terzo del contingente, dai corsi di formazione.

Inoltre, con riferimento alle funzioni del GIO, appare necessario precisare che esso non è finalizzato a "sedare le rivolte nelle carceri", bensì a costituire dei reparti operativi, composti da personale altamente specializzato e selezionato, oltre che soggetto a periodiche verifiche di idoneità, che intervengano in presenza di emergenze che possano pregiudicare l'ordine, la sicurezza e la disciplina in ambito penitenziario non altrimenti fronteggiabili in sede territoriale. In questa prospettiva, tanto la formazione deontologica degli operatori, quanto l'impiego di negoziatori di primo livello e di operatori di supporto, vanno nella direzione diametralmente opposta a quella della "repressione" *tout court* e, anzi, rappresentano una tensione a riformare strutturalmente e profondamente l'approccio stesso all'evento critico, non in antitesi, ma in totale aderenza al dettato costituzionale. La finalità rieducativa della pena, nel rispetto della dignità della persona detenuta, non passa solo attraverso il miglioramento delle condizioni strutturali degli istituti, la riduzione del sovraffollamento, il potenziamento degli organici di Polizia penitenziaria e di tutte le figure professionali che, a vario titolo, concorrono al raggiungimento della *mission* istituzionale, ma anche e soprattutto per la formazione e la professionalizzazione degli operatori, per lo sviluppo di competenze che consentano di muoversi come una polizia moderna all'interno di scenari sempre più complessi, multietnici e caratterizzati da profondo disagio sociale e psichico, che richiedono conseguenti strategie di intervento multidisciplinari.

Ciò premesso e passando propriamente all'oggetto dei quesiti posti, si rappresenta quanto segue.

Nel mese di luglio verranno immessi in ruolo 1.867 neo agenti di Polizia penitenziaria, mentre 1.713 allievi agenti, vincitori di concorso, inizieranno il corso di formazione nello stesso mese. È stato bandito, inoltre, un concorso per 2.568 agenti, le cui procedure termineranno, verosimilmente, tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, per un totale, dunque, di 6.148 neo assunzioni. Allo stesso tempo, gli organici vengono potenziati anche dal punto di vista qualitativo, garantendo una formazione specializzata a cascata che, assicurando un intervento pronto, immediato e strettamente commisurato alle esigenze, consentirà di tutelare l'incolumità degli operatori penitenziari e non (medici, volontari, infermieri, insegnanti eccetera) oltre che dei detenuti stessi.

Il recupero del detenuto, secondo il dettato costituzionale dell'art. 27, presuppone necessariamente un contesto penitenziario sicuro, innanzitutto per la comunità esterna e per i dipendenti civili dell'amministrazione penitenziaria, ai quali lo Stato deve poter garantire di partecipare in condizioni di sicurezza all'opera di rieducazione. Non solo. Il detenuto che voglia avvalersi delle offerte trattamentali deve essere protetto dalle potenziali prevaricazioni dei compagni di detenzione e deve poter beneficiare di un ambiente sereno nel quale dedicarsi a tutte quelle attività in cui si possa esprimere la sua personalità e che stimolino un ripensamento delle scelte criminali. Predisporre uno strumento efficace e altamente professionale per far fronte agli eventi critici, lungi dal costituire repressione, si pone nell'ottica del massimo rispetto della dignità del detenuto e rappresenta proprio quella "tensione" alla rieducazione che è la principale funzione della pena, secondo il dettato costituzionale.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(1° luglio 2024)

VERDUCCI, D'ELIA, RANDO, BAZOLI, BASSO, CAMUSSO, FINA, FRANCESCHELLI, FURLAN, LA MARCA, MALPEZZI, ROJC, TAJANI, VERINI. - *Ai Ministri dell'università e della ricerca, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, istituisce un meccanismo derivato che riporta gli stipendi dei docenti universitari in linea con quanto stabilito dalla contrattazione del pubblico impiego; infatti, al pari di quelli degli altri settori non contrattualizzati della pubblica amministrazione, essi non prevedono procedure negoziali di regolazione, a partire dal necessario adeguamento al costo della vita;

a decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia e del personale della carriera diplomatica sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;

il cosiddetto adeguamento ISTAT è un meccanismo confermato anche dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica

15 dicembre 2011, n. 232, ovvero il regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, le tabelle di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 sono aggiornate ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 448 del 1998;

considerato che:

la procedura prevede il calcolo da parte dell'ISTAT, il visto del Ministero dell'economia e delle finanze e della Corte dei conti e quindi, entro il 30 aprile di ogni anno, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in questione (e conseguente corresponsione dei mesi arretrati rispetto alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* da parte degli atenei);

sino al 2010, il decreto veniva emanato, di norma, entro il 30 aprile; dal 2011 al 2017, in seguito al blocco della contrattazione per i dipendenti pubblici, non è stato erogato alcun adeguamento ISTAT; dal 2018, con la ripresa degli adeguamenti per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali, i decreti sono stati generalmente emanati tra settembre e novembre (tranne il caso del 2021 in cui venne emanato a marzo dell'anno successivo). Nel 2022, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato pubblicato il 25 luglio, di nuovo con alcuni mesi di ritardo rispetto a quanto previsto;

ad oggi, il decreto non risulta pubblicato. Come è noto, i dipendenti pubblici solo lo scorso anno hanno iniziato a rinnovare i propri contratti relativi al triennio 2019-2021 e sono ancora in attesa delle risorse e quindi dell'avvio delle trattative per il triennio in corso (2022-2024), segnato da un'inflazione particolarmente alta. In questo quadro, l'adeguamento degli stipendi dei docenti universitari risulta essere particolarmente colpito sia dal ritardo dei rinnovi (non accedendo agli arretrati degli anni precedenti), sia dalla lunghezza delle procedure di rinnovo, che in ogni caso trasferisce l'avvio degli aumenti solo all'anno successivo della loro effettiva erogazione ai dipendenti contrattualizzati della pubblica amministrazione;

tenuto conto che:

il ritardo nel rinnovo del contratto 2019-2021 è corrisposto, negli ultimi tre anni, a un ammanco pari a oltre una mensilità stipendiale; l'aumento previsto dal Governo nel disegno di legge di bilancio per il 2024, in corso di esame da parte del Parlamento, per i dipendenti pubblici contrattualizzati copre in realtà solo un terzo dell'inflazione di questi anni (6,6 per cento annuo per il 2022 e 2023, 2,9 per cento previsto per il 2024), come segnalato dalle principali organizzazioni sindacali;

la manovra stanZIA risorse solo per aumenti del 5,78 per cento, a fronte di un'inflazione complessiva di oltre il 16 per cento. In prospettiva, dal 2026, il rischio sarà quello di perdere almeno 4.000 euro annui lordi per i livelli iniziali di ricercatore a tempo determinato e di ricercatore a tempo indeterminato (oltre 300 euro al mese), 5.000 euro annui per quelli di professore associato (oltre 500 euro al mese), 8.000 per quelli di professore ordinario (più di 600 euro al mese), ovvero il corrispettivo di più di un mese di retribuzione ogni anno;

il fondo per il finanziamento ordinario delle università sarà ridotto nelle sue risorse nominali, in base ai dati emergenti dalle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio, oltre che colpito duramente nella sua capacità di spesa dall'inflazione e compresso, nella sua effettiva disponibilità, dalle risorse che dovranno esser destinate all'adeguamento degli stipendi, per l'effetto combinato della messa a regime degli aumenti del contratto collettivo nazionale 2019-2021, degli adeguamenti ISTAT relativi, degli anticipi previsti dal Governo per il rinnovo 2022-2024,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario e urgente destinare ulteriori risorse al comparto università e ricerca, onde evitare di caricare sul fondo di finanziamento ordinario le maggiori risorse necessarie per gli adeguamenti contrattuali, a discapito della programmazione delle università in termini di didattica, servizi agli studenti, ricerca;

in quali tempi si intenda emanare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'anno 2023, valutando, inoltre, di predisporre entro i termini di legge il successivo, ovvero entro il 30 aprile 2024, al fine di dare immediata erogazione agli adeguamenti ISTAT.

(4-01179)

(2 maggio 2024)

RISPOSTA. - L'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, stabilisce che al personale non contrattualizzato della pubblica amministrazione, nel quale rientrano i docenti e i ricercatori universitari, vengono adeguati di diritto annualmente gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi, in ragione degli incrementi medi conseguenti nell'anno precedente dalle categorie dei dipendenti pubblici contrattualizzati. Tale previsione è stata confermata nell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, recante il "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240".

L'adeguamento viene calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e determinato annualmente con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Per l'annualità 2023, l'ISTAT ha comunicato un aumento pari allo 0,98 per cento. In seguito a tale determinazione, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2024 (“Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2023”), che ha stabilito un pari incremento per gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi per il personale non contrattualizzato della pubblica amministrazione, tra cui i docenti universitari. Anche per l'aggiornamento relativo al 2024, come è stato comunicato dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato con la circolare n. 16 del 9 aprile 2024, si dovrà tenere conto della comunicazione che verrà trasmessa dall'ISTAT, riferita all'adeguamento retributivo per il 2024, pari al 4,80 per cento, in recepimento della quale verrà adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in corso di perfezionamento, ai sensi del citato articolo 24, comma 2, della legge n. 448 del 1998.

Il tema della qualità del sistema universitario è e continuerà ad essere al centro dell'agenda politica del Ministro. Questo intervento conferma la volontà del Ministero, che il ministro Bernini si onora di rappresentare, di approfondire il massimo impegno per valorizzare il corpo docente universitario e per rafforzare gli investimenti a favore del capitale umano, in particolare per un personale docente sempre più qualificato in grado di formare i nostri giovani e contribuire alla crescita intelligente e sostenibile di questo Paese.

Il Ministro dell'università e della ricerca

BERNINI

(2 luglio 2024)
